

ORDINANZA MUNICIPALE

SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI ED INUTILI





Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili

INDICE

| | | |
|----------------|---|----------|
| Art. 1 | Divieto generale di provocare rumori inutili | 4 |
| Art. 2 | Quiete notturna | 4 |
| Art. 3 | Domenica e giorni festivi..... | 4 |
| Art. 4 | Artigianato e industria | 4 |
| Art. 5 | Lavori edili..... | 5 |
| Art. 6 | Lavori agricoli e di giardinaggio..... | 6 |
| Art. 7 | Lavori domestici | 6 |
| Art. 8 | Locali di abitazione e di lavoro..... | 6 |
| Art. 9 | Sirene, apparecchi segnalatori e simili | 6 |
| Art. 10 | Apparecchi di riproduzione del suono..... | 6 |
| Art. 11 | Produzioni vocali e strumentali | 7 |
| Art. 12 | Canti e schiamazzi | 7 |
| Art. 13 | Pubblicità sonora..... | 7 |
| Art. 14 | Animali..... | 7 |
| Art. 15 | Fuochi d'artificio petardi ecc..... | 7 |
| Art. 16 | Giochi di bocce minigolf e simili | 7 |
| Art. 17 | Esercizi pubblici, sale da concerto e cinematografiche,luoghi di riunioni e di intrattenimento,sale da ballo | 8 |
| Art. 18 | Manifestazioni pubbliche | 8 |
| Art. 19 | Veicoli a motore | 9 |



Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Art. 20 Penalità..... | 9 |
| Art. 21 Provvedimenti..... | 9 |
| Art. 22 Norme abrogate | 10 |
| Art. 23 Entrata in vigore..... | 10 |



Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili

Il Municipio, richiamato l'art. 87 della Legge Organica Comunale 1. marzo 1950 e gli articoli 83 – 86 – 87 – 88 – 93 del Regolamento Comunale,

ordina:

Art. 1
Divieto generale
di provocare
rumori inutili

Sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a difetto di precauzione e suscettibili di turbare la quiete e l'ordine pubblico.

In particolare sono vietati: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari e i rumori ed i suoni di ogni genere emessi da apparecchi musicali o mezzi meccanici.

Il divieto è esteso alle vie ed alle piazze pubbliche nonché alla proprietà privata nell'interno ed in vicinanza dell'abitato.

Restano pure riservati i disposti della Legge sull'ordine pubblico, della Legge federale sulla circolazione stradale, della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, della Legge sugli esercizi pubblici, nonché delle altre Leggi, regolamenti e ordinanze che disciplinano la materia.

Art. 2
Quiete notturna

E' Vietato disturbare la quiete notturna mediante azioni di qualsiasi genere.

Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 08.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

L'autorità comunale può concedere in casi particolari delle deroghe; essa prescrive pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.

Art. 3
Domenica e
giorni festivi

Qualsiasi attività rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 4
Artigianato e
industria

Il lavoro artigianale ed industriale, come pure l'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e dispositivi di ogni genere sottostanno alle seguenti prescrizioni:

- a) tutti i miglioramenti ed arrangiamenti che la tecnica offre devono essere adottati. Se gli stessi non sono possibili e se



Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili

la loro adozione richiede una spesa ingente, il rumore deve essere reso sopportabile in altro modo, limitando ad esempio i lavori a ben determinati periodi di tempo o eseguendoli a più riprese oppure trasferendoli in luoghi più discosti dalle zone abitate.

Nei casi più gravi, l'autorità ha la facoltà di intervenire e vietare la fonte di rumore;

- b) è vietato eseguire lavori all'aperto mediante l'uso di macchinari stabili o semoventi che producono rumore eccessivo come ad esempio seghe circolari per legno e metallo. Derghe potranno essere concesse dall'autorità comunale su richiesta scritta e motivata.

Art. 5 Lavori edili

Ai lavori edili si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'art. 4 e a quelle della Legge edilizia, del regolamento di applicazione della Legge edilizia, della Legge sanitaria e del regolamento edilizio comunale, le seguenti norme:

- a) ove possibile, le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente. In prossimità di chiese, cimiteri, case di cura, asili, scuole e istituti scientifici, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa autorizzazione da parte della competente autorità comunale, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio possono essere ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci.
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti.
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantelli isolanti;
- e) é severamente vietato mettere in moto a vuoto qualsiasi macchina edile produttore rumore;
- f) lo sparo di mine potrà essere autorizzato solo su richiesta scritta e motivata, dietro osservanza di tutte le prescrizioni in materia;
- g) in ogni caso i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti solo a partire dalle ore 07.30 e fino alle ore 18.00; gli stessi devono essere interrotti dalle 12.00 alle ore 13.00;



Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili

- h) il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici, o gli incaricati dell'esecuzione delle opere, sono responsabili dei cantieri o dei posti di lavoro per tutte quelle misure atte a ridurre al minimo gli inconvenienti causati da rumori.

In caso di inosservanza, il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori sino all'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 6 Lavori agricoli e di giardinaggio

Le macchine agricole e di giardinaggio (tagliaerba, rulli a motore ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

Questi lavori sono comunque vietati dalle ore 20.00 alle ore 08.00, come pure la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 7 Lavori domestici

Chi esegue lavori deve avere riguardo per i coinquilini ed i vicini.

La battitura di tappeti, materassi ecc. è ammessa ogni giorno dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

Art. 8 Locali di abitazione e di lavoro

I locali destinati ad abitazione devono essere convenientemente isolati.

Laboratori, aziende, industrie, depositi ecc. molesti per rumore non potranno essere costruiti o collocati nelle immediate vicinanze delle zone abitate

Per quelli già esistenti il Municipio potrà adottare le misure atte a togliere l'inconveniente.

Art. 9 Sirene, apparecchi segnalatori e simili

E' vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere ecc. ai quali sono destinati.

Art. 10 Apparecchi di riproduzione del suono

Gli apparecchi radiofonici, televisivi, di registrazione dei suoni, gli strumenti musicali ecc. possono essere usati soltanto entro limiti sopportabili e tali da non disturbare il vicinato.

L'uso irrazionale di radio, giradischi, incisori ecc. portabili è vietato nei luoghi pubblici (giardini, piazze, boschi ecc.).

L'impiego di giradischi elettrici automatici o di qualsiasi altro strumento meccanico, nonché di comandi a distanza per trasmissioni musicali o canore, collegati con altoparlanti od amplificatori all'aperto, è vietato su tutta la giurisdizione territoriale del Comune.

Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo da non



Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili

essere percepiti da terzi.

Art. 11 Produzioni vocali e strumentali

Le produzioni vocali e strumentali all'aperto non possono essere tenute tra le ore 23.00 e le ore 09.00.

Se le stesse arrecano evidente disturbo al vicinato il Municipio si riserva di ridurre gli orari suddetti ed eventualmente di vietare l'uso di determinati strumenti; è comunque vietato l'uso di amplificatori.

Le produzioni organizzate all'aperto possono continuare dopo le ore 23.00 solo all'interno dei locali, sempre se ciò ossequia alle disposizioni del cpv. 2.

Le disposizioni di cui al presente articolo sottostanno ad autorizzazione che verrà rilasciata dal Municipio su richiesta motivata e scritta.

Art. 12 Canti e schiamazzi

Durante le ore notturne, segnatamente dopo le ore 23.00, non sono ammessi i canti e gli schiamazzi sulla pubblica via.

È riservata l'applicazione delle norme della Legge sull'ordine pubblico che reprimono gli schiamazzi notturni.

Art. 13 Pubblicità sonora

Su tutto il comprensorio territoriale del Comune è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su autoveicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Sono riservate le "direttive per l'autorizzazione di altoparlanti posati su autoveicoli" emanate dalla commissione intercantonale della circolazione stradale il 21 gennaio 1971.

Art. 14 Animali

I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi. In particolare gli animali non devono disturbare la quiete notturna.

In caso di ripetuta molestia, il Municipio può ordinare al proprietario l'allontanamento.

Art. 15 Fuochi d'artificio petardi ecc.

L'accensione di fuochi d'artificio e il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, mortaretti ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici.

Art. 16 Giochi di bocce

I giochi di bocce nei locali chiusi devono essere installati e costruiti in modo tale da arrecare alcun disturbo a terzi.



Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili

minigolf e simili I giochi di bocce e minigolf all'aperto potranno essere ammessi unicamente fino alle ore 23.00.

In casi particolari, l'autorità di polizia, nell'interesse della quiete e tranquillità notturna, potrà imporre altre restrizioni o vietare lo svolgimento di tali giochi, qualora gli stessi arrechino eccessivo disturbo ai vicini.

Art. 17
Esercizi pubblici, sale da concerto e cinematografiche, luoghi di riunioni e di intrattenimento, sale da ballo

Gli esercizi pubblici, le sale da concerto, i cinematografi, i luoghi di riunione e di intrattenimento e le sale da ballo dovranno essere costruiti, disposti o installati in modo tale da non arrecare alcun disturbo a terzi. Saranno pure prese tutte le misure necessarie per non disturbare i coinquilini ed i vicini.

Nei locali chiusi sono permessi il canto, la musica ecc., come pure l'uso di apparecchi del genere di cui all'art. 10 della presente ordinanza, unicamente fino alle ore 23.00.

Secondo i casi, l'autorità di polizia può permettere delle deroghe.

Eccezioni di carattere generale potranno essere concesse quando le stesse non siano di alcun pregiudizio a terzi.

Il disposto di cui al cpv. 2 del presente articolo vale anche per i giardini degli esercizi pubblici, a condizione che le produzioni sonore terminino alle ore 23.00.

A partire dalle ore 22.00 le porte e le finestre degli esercizi pubblici dovranno essere chiuse; mentre quelle delle sale da concerto e dei luoghi di intrattenimento, come pure delle sale da ballo, dovranno essere chiuse in permanenza.

In casi particolari, nell'interesse della quiete e della tranquillità notturna, l'autorità comunale potrà imporre l'adozione di altre restrizioni o vietare le manifestazioni di cui al cpv. 2 qualora le stesse, nonostante la chiusura di porte e finestre, siano di pregiudizio a terzi.

Art. 18
Manifestazioni pubbliche

Le manifestazioni pubbliche e culturali di qualsiasi genere, come ad esempio le assemblee, i comizi, i cortei, le sagre paesane, i concerti di filarmoniche ecc., possono essere tollerate qualora il rumore causato dall'uso di determinati apparecchi sia necessario alle manifestazioni stesse.

Restano comunque riservate le disposizioni della presente ordinanza.

Secondo i casi, l'autorità comunale potrà concedere delle deroghe



Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili

alle singole norme.

Art. 19

Veicoli a motore

È riservata l'applicazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale, in particolare di quelle arridenti al controllo dei rumori prodotti dai veicoli.

È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e riscaldare inutilmente come pure fa girare il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore a vuoto o circolare con innestate le marce più basse;
- c) accelerare troppo rapidamente soprattutto alla partenza;
- d) effettuare giri inutili nell'interno dell'abitato; è vietato in modo particolare circolare in continuità e senza necessità alcuna con ciclomotori nelle strade della località.
- e) circolare troppo rapidamente soprattutto con veicoli provvisti di cerchioni metallici, con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzione e trasportare bidoni o analoghi carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) disturbare con apparecchi radio e con altri apparecchi per la riproduzione del suono, installati o trasportati nel veicolo,
- h) sbattere le portiere, il cofano, il coperchio del porta bagaglio e simili;
- i) l'uso non indispensabile e per richiamo di segnalatori acustici.

Art. 20

Penalità

Ove non tornano applicabili altre disposizioni, le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa (da fr. 20.- a fr. 500.-).

Art. 21

Provvedimenti

L'applicazione della presente ordinanza spetta al Municipio, il quale agisce d'ufficio o su denuncia privata.

Resta riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità della legislazione speciale cantonale e federale.



Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili

- Art. 22**
Norme abrogate Con la sua entrata in vigore, la presente ordinanza abroga tutte le disposizioni precedenti in materia.
- Art. 23**
Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1. settembre 1975 ed è stata approvata con risoluzione Municipale n. 582 del 29.07.1975.

IL MUNICIPIO